

Statuto

MIGROS TICINO

I. Ragione sociale, sede, scopo

Art. 1

Sotto la ragione sociale Società cooperativa fra produttori e consumatori Migros Ticino si è costituita, con sede a S. Antonino, e per una durata indeterminata, una società cooperativa ai sensi degli art. 828 e seguenti CO.

Ragione sociale
Sede

Art. 2

1 La Cooperativa ha per scopo:

- a) di mettere a disposizione dei propri soci e della popolazione in generale, mediante un'azione comune, merci e prestazioni di qualità da buona a superiore a condizioni vantaggiose, come pure beni culturali;
- b) di promuovere gli ideali e gli interessi di ordine economico, sociale e culturale dei propri soci e della popolazione in generale, come pure di sostenerli presso autorità e associazioni economiche, facendo ricorso, se del caso, ai diritti politici dei soci.

2 L'eventuale risultato d'esercizio deve essere impiegato in conformità ai presenti statuti.

Scopo

Art. 3

1 Nel perseguire i suoi scopi, la Cooperativa deve tendere a contribuire al benessere materiale e sociale dei singoli e della comunità. Perciò essa si ispira soprattutto ai seguenti principi:

- a) la concorrenza in una libera economia di mercato e, contemporaneamente, la lotta contro i relativi abusi;
- b) il libero accesso per ognuno alla professione e al mercato, nonché il pieno impiego nel campo economico;
- c) una sana politica familiare e sociale, come pure il promovimento della salute pubblica, in particolare mediante un'appropriata alimentazione; essa rinuncia coscientemente allo spaccio di bibite alcoliche e di tabacchi nei punti di vendita M;
- d) il rispetto delle risorse naturali e un comportamento riguardoso dell'ambiente.

2 La Cooperativa si sforza di acquistare e di distribuire merci, di offrire prestazioni di servizio e beni culturali nel rispetto della neutralità politica e confessionale, dando prova di un equo senso di responsabilità nei confronti dei produttori, dei consumatori e dei salariati.

3 La Cooperativa pone l'essere umano al centro delle sue preoccupazioni e della sua attività nelle relazioni con i propri soci, i consumatori, i collaboratori e i partner sociali, come pure con il pubblico. Essa promuove per quanto possibile la partecipazione dei propri collaboratori.

Linee direttive

Art. 4

1 La Cooperativa prende tutti i provvedimenti opportuni, diretti e indiretti, per conseguire i propri scopi.

2 Essa può sostenere o prendere essa stessa iniziative a favore del suo raggio d'attività o di suoi settori economici particolari; può pure sostenere o creare essa stessa istituzioni economiche e di pubblica utilità.

Mezzi

Art. 5

1 Le spese della Cooperativa per attività culturali, sociali e di politica economica non devono essere inferiori, nella media di 4 anni, a un mezzo per cento della cifra d'affari della Cooperativa, anche se l'andamento degli affari fosse in regresso. Le spese per l'organo ufficiale non vi sono comprese.

2 L'Amministrazione mette annualmente a disposizione del Consiglio di cooperativa, a titolo di credito, una parte di questi mezzi destinati a scopi sociali e culturali, sul cui ammontare essa decide dopo aver sentito lo stesso Consiglio.

**Finanziamento
di attività
culturali, sociali
e di politica
economica**

**Settore
d'attività
economica**

Art. 6

- 1 Il settore d'attività economica della Cooperativa comprende il Cantone Ticino come pure le regioni confinanti che possono venir convenientemente rifornite dalla sua centrale di distribuzione.
- 2 La Cooperativa può esercitare un'attività al di fuori del proprio settore d'attività economica con il consenso dell'Amministrazione della FCM e della cooperativa eventualmente interessata.

**Appartenenza
alla FCM**

Art. 7

- 1 La Cooperativa è membro della Federazione delle cooperative Migros (FCM), con sede a Zurigo. Ne riconosce gli statuti e il Regolamento del Comitato Governance, collabora con essa e con le sue imprese di produzione e di servizi, rispettandone i principi, gli obiettivi e le linee direttive per tutta la Comunità Migros. Inoltre i diritti e doveri reciproci della FCM e della Cooperativa sono regolati mediante convenzione.
- 2 Soltanto chi è membro del Consiglio di cooperativa o dell'Amministrazione può rappresentare la Cooperativa all'Assemblea dei delegati della FCM, per quanto non sia contemporaneamente membro dell'Amministrazione della FCM.
- 3 L'uscita dalla FCM può essere decisa soltanto mediante votazione generale (per corrispondenza) su proposta congiunta del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione.
- 4 Se le proposte congiunte del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione di recedere dalla FCM vengono respinte nella votazione generale (per corrispondenza), i due organi devono dimissionare immediatamente.

Fintanto che le elezioni non saranno convalidate, la gestione degli affari correnti sarà esercitata dall'Amministrazione della FCM.

II. Capitale sociale, responsabilità

Quote sociali

Art. 8

La Cooperativa rilascia quote sociali nominative di fr. 10.-. Ogni socio deve acquistare una quota. La Cooperativa non gliene rilascia altre.

Responsabilità

Art. 9

Per gli obblighi della Cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

III. Soci

Diritti e doveri

Art. 10

I soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gli interessi della Cooperativa. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Domicilio

Art. 11

I soci della Cooperativa devono essere domiciliati nel settore d'attività economica della Cooperativa oppure nel territorio estero confinante. L'Amministrazione può autorizzare deroghe.

Ammissione

Art. 12

L'ammissione quale socio della Cooperativa viene decisa dall'Amministrazione su domanda scritta o elettronica con la quale il richiedente dichiara di accettare gli statuti. L'ammissione può essere vincolata ad altre condizioni; essa può venir rifiutata senza indicazione dei motivi.

Art. 13

Le dimissioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta o elettronica, notificata alla Cooperativa. Qualora le dimissioni non contengano nessuna indicazione sulla data dell'uscita, queste possono avere effetto immediato.

Dimissioni

Art. 14

Se un socio della Cooperativa trasferisce il proprio domicilio nel settore d'attività di un'altra cooperativa Migros, oppure se il domicilio di un membro viene integrato nel settore di attività di un'altra cooperativa Migros, le Amministrazioni delle cooperative interessate possono trasferire la qualità di socio sulla base della precedente dichiarazione di adesione.

Trasferimento

Art. 15

La qualità di socio si perde con la morte.

Decesso

Art. 16

L'Amministrazione può escludere i soci che non adempiono più alle condizioni dell'art. 10 o che ledono gli interessi della Cooperativa.

Esclusione

Art. 17

L'Amministrazione può radiare dal registro dei soci coloro ai quali, a più riprese, non è stato possibile recapitare la cartolina di voto o l'organo ufficiale della Cooperativa e di cui non si è potuto reperire il nuovo indirizzo. La radiazione ha effetto con la fine dell'anno successivo, a meno che, nel frattempo, non venga conosciuto il nuovo indirizzo del socio.

Radiazione

Art. 18

Chi non è stato ammesso quale socio o è stato escluso ha la facoltà di ricorrere al Consiglio di cooperativa entro un mese dall'avvenuta notifica della decisione. Il ricorso deve essere inoltrato mediante lettera raccomandata al presidente del Consiglio di cooperativa.

Ricorso contro la non ammissione o l'esclusione

Art. 19

- 1 I soci uscenti o i loro eredi hanno il diritto al rimborso del valore della loro quota sociale, calcolato sulla base del bilancio dell'esercizio annuo nel quale essi sono usciti. Il calcolo del valore avviene in base al patrimonio risultante a bilancio, escluse le riserve. Il rimborso non deve in nessun caso superare il valore nominale della quota.
- 2 In caso di trasferimento di un socio ai sensi dell'art. 14, la sua quota sociale è utilizzata per liberare la nuova quota.
- 3 Se un socio possiede più quote sociali, la Cooperativa gli può rimborsare quelle supplementari.
- 4 In tutti gli altri casi, il rimborso di quote sociali è escluso fintanto che la Cooperativa non venga sciolta.

Diritto dei soci uscenti, rimborso delle quote sociali

Art. 20

- 1 L'Amministrazione tiene il registro dei soci. È riconosciuto quale socio soltanto chi è iscritto nel registro.
- 2 L'Amministrazione adotta provvedimenti appropriati per proteggere i dati contenuti nel registro dei soci da accessi non autorizzati e per garantire una sicurezza dei dati adeguata al rischio.
- 3 Il coniuge e i parenti viventi nella medesima economia domestica del socio possono beneficiare dei vantaggi a lui concessi.

Registro dei soci

IV. Organizzazione

Art. 21

Organi

Gli organi della Cooperativa sono:

- A) L'insieme dei soci (votazione generale)
- B) Il Consiglio di cooperativa
- C) L'Amministrazione
- D) La Direzione
- E) L'Ufficio di revisione

Art. 22

Periodo e durata del mandato

- 1 Il periodo di mandato dei membri del Consiglio di cooperativa è di 4 anni; esso corrisponde al periodo di mandato dell'Assemblea dei delegati della FCM. Il periodo di mandato dei membri dell'Amministrazione è di 4 anni, a partire dal 1° luglio 2024 di 2 anni. Il periodo di mandato dell'Ufficio di revisione è di 2 anni.
- 2 La rielezione dei membri del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione è possibile, con una limitazione della durata del mandato a complessivi 12 anni a partire dal 1° luglio 2024. Nel caso in cui a partire dal 1° luglio 2024 un membro in carica del Consiglio di cooperativa o dell'Amministrazione assume la funzione di presidente del rispettivo organo, il mandato potrà essere prolungato fino a una durata massima complessiva di 16 anni.
- 3 Il mandato di un membro dell'Amministrazione, lavoratore della cooperativa, si estingue con la fine del contratto di lavoro. In caso di pensionamento, il mandato può essere prolungato fino alle successive elezioni generali mediante decisione congiunta dell'Amministrazione e del Consiglio di cooperativa.

Art. 23

Limite d'età

Il mandato dei membri del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione cessa indipendentemente dalla scadenza del mandato, alla fine dell'anno civile nel quale essi hanno raggiunto il 70° anno d'età.

A. L'insieme dei soci (votazione generale)

Art. 24

Votazioni

L'insieme dei soci costituisce l'organo supremo della Cooperativa. Esso esercita le proprie funzioni mediante votazione per corrispondenza o per via elettronica (votazione generale).

Art. 25

Inizio del diritto di voto

Qualora nel singolo caso non sia stabilito nessun altro giorno di riferimento per l'esercizio dei diritti di socio, sono autorizzati a votare come pure a firmare proposte elettorali e iniziative, tutti i soci che sono iscritti nel registro dei soci il giorno della prima pubblicazione delle elezioni, della votazione generale o dell'iniziativa.

Art. 26

Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare dal coniuge nell'esercizio del diritto di voto.

Art. 27

Competenze

- 1 All'insieme dei soci spettano le seguenti competenze:
 - a) la modificazione degli statuti, la fusione e lo scioglimento della Cooperativa;

- b) la nomina e la revoca del Consiglio di cooperativa, dell'Amministrazione e del suo presidente, dell'Ufficio di revisione e dei membri dell'Assemblea dei delegati della FCM (eccezion fatta per il delegato inviato dall'Amministrazione e sotto riserva di elezioni suppletive nel corso del mandato, secondo l'art. 44, cpv 2);
 - c) le deliberazioni sui conti annui, sull'impiego del risultato netto e lo scarico all'Amministrazione;
 - d) le decisioni relative ai ricorsi previsti dall'art. 52;
 - e) le deliberazioni su oggetti di iniziative ai sensi dell'art. 29;
 - f) le deliberazioni su altre materie ad essa riservate dalla legge o dagli statuti.
- 2 L'insieme dei soci ha inoltre le competenze che gli vengono conferite dagli statuti della FCM, per quanto la riguardano.

Art. 28

- 1 La votazione generale ha luogo su questioni e proposte formulate dal Consiglio di cooperativa, dall'Amministrazione e dall'Amministrazione della FCM, oppure che formano l'oggetto di una iniziativa secondo l'art. 29.
- 2 Le votazioni generali concernenti oggetti che non rientrano nella competenza dell'insieme dei soci hanno unicamente effetto consultivo (votazioni generali consultive).
- 3 Gli oggetti della votazione generale non possono essere resi noti pubblicamente prima che il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e l'Amministrazione della FCM abbiano avuto la possibilità di discuterne e formulare proposte in merito.
- 4 Le votazioni generali sull'introduzione di nuove categorie di assortimenti possono essere fatte solo con il consenso del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione. La collocazione dei prezzi non può essere oggetto di votazione generale.

Oggetto della votazione generale

Art. 29

- 1 Almeno un ventesimo di tutti i soci possono chiedere che un oggetto di sua competenza venga sottoposto a votazione generale (iniziativa).
- 2 Il firmatario di un'iniziativa deve scrivere di proprio pugno, oltre alla sua firma, il nome e cognome, l'anno di nascita, il numero della sua quota e l'indirizzo completo. Le firme non accompagnate da queste indicazioni non saranno considerate valide.
- 3 Il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e l'Amministrazione della FCM possono raccomandare sia l'accettazione sia il rigetto dell'iniziativa o formulare delle controproposte. L'iniziativa e le eventuali controproposte sono sottoposte contemporaneamente a votazione generale.
- 4 L'Amministrazione è autorizzata a stabilire la votazione sull'iniziativa al momento della votazione generale per l'approvazione dei conti annui.

Iniziativa

Art. 30

- 1 L'Amministrazione organizza le votazioni generali e le elezioni, stabilendone la data (giorno dello scrutinio).
- 2 Essa nomina un ufficio elettorale; in questo non può figurare nessun membro dell'Amministrazione, del Consiglio di cooperativa, della Direzione, né, per le elezioni, nessun candidato.
- 3 Il primo invito a partecipare alla votazione deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima della stessa nell'organo ufficiale della Cooperativa con l'indicazione dell'oggetto, dei termini e dell'indirizzo dell'ufficio elettorale.
- 4 Le eventuali proposte vengono pubblicate nell'organo ufficiale unitamente al primo invito a partecipare allo scrutinio oppure devono essere inviate ai soci, per lettera o per via elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Se la votazione concerne i conti annui, questa disposizione è pure applicabile ai conti e al rapporto dell'Ufficio di revisione; durante questo periodo, la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede della Cooperativa.

Preparazione della votazione generale e delle elezioni

**Diritto di voto
in materia
di votazione
generale**

Art. 31

Nelle votazioni generali ogni socio ha diritto a un voto.

**Decisioni prese
in votazione
generale**

Art. 32

- 1 Le decisioni su modificazioni degli statuti devono essere approvate da almeno i 2/3 dei voti espressi.
- 2 Le decisioni concernenti la fusione o lo scioglimento della Cooperativa, la modifica degli art. 7 cpv 3 e 4 (uscita dalla FCM), 28 cpv 4 (oggetto della votazione generale), 33 cpv 2 (diritto di voto in materia di elezioni), 39 (elezione maggioritaria), 69 e 70 (scioglimento e liquidazione), sono valide soltanto sotto riserva della partecipazione al voto di almeno 1/4 di tutti i soci. Lo stesso vale per la soppressione parziale o totale delle presenti limitazioni.
- 3 Per altri oggetti, salvo disposizioni contrarie della legge e degli statuti, è sufficiente la maggioranza dei voti espressi indipendentemente dalla partecipazione al voto.
- 4 Le schede bianche contano per l'accertamento della partecipazione al voto, ma non influiscono sull'esito della votazione.

**Diritto di voto
in materia
di elezioni**

Art. 33

- 1 Nelle elezioni della Cooperativa ogni socio può esprimere sulla sua scheda tanti voti quante sono le cariche da ricoprire.
- 2 La cumulazione non è ammessa.

Eleggibilità

Art. 34

- 1 È eleggibile quale membro del Consiglio di cooperativa o membro dell'Amministrazione, ogni persona che ha compiuto almeno i 18 anni, che dichiara di accettare il patrimonio spirituale della Migros e che è pronta a difenderlo attivamente. Inoltre, essa stessa o il suo coniuge deve essere cooperatore e cliente regolare della Migros da almeno un anno.
- 2 Quale Ufficio di revisione è eleggibile una società di revisione indipendente autorizzata secondo la legge.
- 3 L'eleggibilità è subordinata alla presentazione di una proposta valida.

**Proposte
elettorali
dei soci**

Art. 35

- 1 I soci possono presentare proposte elettorali per il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e il suo presidente, l'Ufficio di revisione, come pure per i delegati alla FCM da eleggere in votazione generale.
- 2 Per essere valide, le proposte elettorali dei soci devono:
 - a) venire inoltrate all'Ufficio elettorale al più tardi 10 settimane prima della votazione;
 - b) essere firmate da almeno il 2% dei soci aventi diritto di voto;
 - c) essere accettate per scritto dal candidato;
 - d) indicare tre firmatari della proposta elettorale che, a condizione di essere unanimi, hanno la competenza di rappresentare i firmatari e di ritirare totalmente o parzialmente la proposta elettorale.
- 3 Inoltre, i candidati e i firmatari devono, oltre alla loro firma, scrivere di proprio pugno il nome e il cognome, l'anno di nascita, il numero della quota sociale e l'indirizzo completo; i candidati indicheranno pure la professione e l'attinenza.

Le firme non corredate dalle predette indicazioni non saranno considerate valide.
- 4 I candidati non possono firmare la propria proposta elettorale.
- 5 Per lo stesso organo, un socio non può firmare più di una proposta elettorale né candidarsi su più di una lista. Chi figurasse in più proposte deve dichiarare quale sceglie.

6 Le proposte possono portare denominazioni; queste, tuttavia, non devono prestarsi a confusione né indurre in errore né avere carattere politico.

Art. 36

- 1 Il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione della Cooperativa e l'Amministrazione della FCM possono presentare le loro proposte elettorali al più tardi entro 56 giorni prima della votazione.
- 2 Le disposizioni dell'art. 35 cpv 2, lett. C, cpv 5 e cpv 6 valgono pure per le proposte elettorali degli organi statutari.

**Proposte
elettorali
degli organi**

Art. 37

Se, nel corso della procedura di elezione del Consiglio di cooperativa, dell'Amministrazione, del suo presidente o dell'Ufficio di revisione, ci si trova di fronte al ritiro di un candidato, l'ufficio elettorale statuisce sul prosieguo della procedura. I rappresentanti dei firmatari di proposte elettorali dei soci, ai sensi dell'art. 35, o degli organi aventi diritto di presentare proposte elettorali, ai sensi dell'art. 36, possono, entro sei giorni dalla notifica della decisione, appellarsi al Consiglio di cooperativa il quale decide in modo definitivo.

**Impedimento
di un candidato**

Art. 38

Se il numero dei candidati validamente proposti è uguale al numero di mandati da coprire, l'Amministrazione dichiara eletti tacitamente i candidati e revoca la votazione.

Elezioni tacite

Art. 39

Nelle elezioni della Cooperativa sono considerate elette le persone che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi (elezione maggioritaria).

**Risultati
della votazione**

Art. 40

L'Ufficio di revisione verifica e omologa i risultati della votazione generale e delle elezioni.

Omologazione

Art. 41

A meno che i presenti statuti non contengano disposizioni vincolanti, le modalità delle votazioni generali e delle elezioni, nonché delle iniziative, sono fissate da un regolamento adottato dal Consiglio di cooperativa, sulla base di un progetto elaborato dall'Amministrazione (Regolamento elettorale).

**Regolamento
elettorale**

B. Il Consiglio di cooperativa

Art. 42

- 1 Il Consiglio di cooperativa si compone di 48 membri, 32 membri a partire dal 1° luglio 2024, in maggioranza donne, eleggibili conformemente alle norme dell'art. 34.
- 2 Se il numero dei membri del Consiglio di cooperativa diminuisce di oltre un quinto durante il periodo di carica, occorrerà procedere a nomine suppletive per il resto del periodo, a meno che nuove elezioni siano previste entro il termine di un anno.
- 3 Almeno un terzo del Consiglio di cooperativa deve essere rinnovato dopo ogni periodo di carica, eccezion fatta per la legislatura 2024-2028. I membri usciti durante il periodo di carica vengono considerati nel numero. Dovranno rinunciare per primi al loro mandato i membri in carica da più tempo. Se necessario si procederà all'estrazione a sorte.

Composizione

**Competenze
congiunte con
l'Amministrazione**

Art. 43

Nei casi seguenti è necessario l'accordo del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione per:

- a) concludere contratti a lungo termine su questioni di principio con la FCM e altre società cooperative;
- b) modificare in modo fondamentale la politica commerciale;
- c) promuovere o sopprimere iniziative culturali o sociali di carattere durevole o se la portata finanziaria supera il dieci per cento del budget annuo delle attività culturali e sociali. L'Amministrazione può decidere di sua iniziativa, se le circostanze impongono una particolare discrezione, il lancio di tali azioni; essa dovrà informare in merito il Consiglio di cooperativa, in occasione della sua prossima seduta, a meno che ciò non nuoccia agli interessi della cooperativa.
- d) decidere secondo gli art. 28 cpv 4 (oggetto della votazione generale) e 55 cpv 2 (numero dei membri dell'Amministrazione);
- e) decidere su proposte secondo l'art. 7 cpv 3 (recesso della FCM) e proroga secondo l'art. 22 cpv 2.

**Competenze
proprie**

Art. 44

1 Il Consiglio di cooperativa ha inoltre le seguenti competenze proprie:

- a) chiedere l'organizzazione di votazioni generali secondo l'art. 28;
- b) deliberare sugli oggetti sottoposti alla votazione generale e formulare o sostenere le proposte di fronte ai soci;
- c) formulare o raccomandare le proposte elettorali secondo l'art. 36; qualora il numero dei candidati superasse quello delle cariche, si ricorrerà a votazione;
- d) procedere alle elezioni suppletive di delegati alla FCM secondo il cpv 2;
- e) formulare o raccomandare le proposte concernenti un'iniziativa secondo l'art. 29 cpv 3;
- f) indire la convocazione di riunioni di soci o di consumatori, per orientarli sull'attività della Cooperativa e conoscerne l'opinione;
- g) decidere sui ricorsi secondo gli art. 18 e 37;
- h) approvare il regolamento elettorale previsto all'art. 41 e stabilire il proprio regolamento interno;
- i) notificare i ricorsi previsti all'art. 52 cpv 2;
- k) deliberare sulla destinazione del credito previsto dall'art. 5 cpv 2, dopo aver ascoltato la commissione costituita a questo scopo;
- l) decidere in merito agli oggetti sottoposti dall'Amministrazione, nell'ambito delle sue competenze.

2 Se un membro del Consiglio di cooperativa eletto delegato all'Assemblea dei delegati della FCM cessa di farne parte nel corso del mandato, il Consiglio di cooperativa ne elegge il successore per il resto del periodo di carica.

3 Il Consiglio di cooperativa ha inoltre i compiti e le competenze che gli sono attribuiti dagli statuti della FCM per quanto lo concernono.

Art. 45

**Attività
consultiva
e di controllo**

1 Il Consiglio di cooperativa è tenuto a prendere posizione a titolo consultivo su importanti questioni concernenti la Cooperativa. In particolare deve:

- a) sottoporre suggerimenti all'Amministrazione, segnalandole nuovi campi di attività;
- b) presentare all'Amministrazione raccomandazioni sul preventivo di azioni culturali e sociali;
- c) prendere conoscenza del rapporto dell'Amministrazione sulla conclusione o la modificazione di contratti collettivi di lavoro;
- d) esprimere il proprio avviso sulle prestazioni speciali a favore dei soci;

- e) esprimersi almeno una volta all'anno su un rapporto dell'Amministrazione concernente la sua attività;
 - f) esprimersi almeno due volte all'anno su un rapporto della Direzione concernente l'andamento degli affari, le azioni, nonché su altri oggetti importanti.
- 2 In occasione delle sedute del Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e la Direzione rispondono alle domande concernenti gli affari di carattere commerciale, culturale o sociale della Cooperativa, eccezione fatta per quegli oggetti sui quali l'Amministrazione ritiene di dover mantenere il segreto.

Art. 46

- 1 L'Amministrazione convoca il Consiglio di cooperativa per una prima seduta entro 4 mesi dalla nomina di quest'ultimo.
- 2 In questa seduta, il Consiglio di cooperativa procede alla sua costituzione. Esso elegge il presidente, il vicepresidente, nonché altri 3-5 membri che formano il comitato.

Costituzione

Art. 47

- 1 Dopo aver preso contatto con l'Amministrazione e la Direzione, il presidente convoca il Consiglio di cooperativa alle altre sedute; lo presiede e dirige i lavori. Egli convoca pure il comitato. In caso d'impedimento viene sostituito dal vicepresidente e, in sua assenza, da un altro membro del comitato.
- 2 L'Amministrazione e la Direzione informano il presidente del Consiglio di cooperativa sulle azioni importanti che intendono intraprendere.
- 3 Il presidente del Consiglio di cooperativa è invitato ad assistere, con voto consultivo, alle deliberazioni dell'Amministrazione sul rapporto di gestione e sul bilancio.

Presidenza

Art. 48

- 1 Il comitato rappresenta il Consiglio di cooperativa e prepara le sedute del Consiglio di cooperativa, dopo aver preso contatto con l'Amministrazione e con la Direzione.
- 2 Il comitato può esigere che l'Amministrazione informi il Consiglio di cooperativa per scritto, prima della seduta, su oggetti particolarmente importanti, ad eccezione di quelli per i quali essa ritiene di dover mantenere il segreto.
- 3 Il comitato del Consiglio di cooperativa ha il diritto di essere informato dall'Amministrazione sulle direttive della FCM concernenti la retribuzione e le condizioni di lavoro dei membri dell'Amministrazione.

Comitato

Art. 49

- 1 Il Consiglio di cooperativa viene convocato mediante lettera, con indicazione dell'ordine del giorno, di regola 10 giorni prima della seduta o, in via eccezionale, in casi urgenti, 5 giorni prima.
- 2 Il Consiglio di cooperativa si riunisce in seduta ordinaria almeno 4 volte all'anno. Prima di ogni votazione generale deve aver luogo una riunione.
- 3 Possono chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di cooperativa, con l'indicazione delle trattande, un decimo almeno dei membri del Consiglio di cooperativa, il comitato del Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione, l'Ufficio di revisione o l'Amministrazione della FCM.
- 4 L'Amministrazione, il direttore e l'Amministrazione della FCM sono invitati alle sedute del Consiglio di cooperativa con voto consultivo. L'Amministrazione e il direttore sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di cooperativa. Il direttore può eccezionalmente farsi rappresentare da un membro della Direzione.
- 5 L'Ufficio di revisione deve assistere alle deliberazioni del Consiglio di cooperativa sui conti annui.

Convocazione

Art. 50

Diritto di voto

Ogni membro del Consiglio di cooperativa dispone di un voto. Non è ammesso il voto per procura. I membri esprimono il loro voto, in modo indipendente, secondo scienza e coscienza.

Art. 51

Decisioni

- 1 Il Consiglio di cooperativa può validamente deliberare, se è presente almeno la metà dei suoi membri.
- 2 Esso delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, sarà determinante il voto del presidente. Restano riservate le disposizioni di legge e degli statuti.
- 3 Le decisioni su oggetti indicati all'art. 44, cpv 1, lett. a, c, d, f, sono prese solo se la maggioranza dei membri del Consiglio di cooperativa e almeno i 2/3 dei presenti le approva.

Art. 52

**Ricorso
alla votazione
generale**

- 1 Se il Consiglio di cooperativa respinge proposte dell'Amministrazione sugli oggetti indicati all'art. 43, lett. b + c, questa può rimettersi alla votazione generale.
- 2 Il Consiglio di cooperativa può deferire alla votazione generale le decisioni prese dall'Amministrazione nell'ambito delle sue competenze indicate all'art. 43, lett. c. Tali ricorsi vanno notificati mediante lettera raccomandata all'Amministrazione e all'Ufficio di revisione entro un mese dall'avvenuta informazione prevista all'art. 43, lett. c.
- 3 L'Amministrazione o, nel caso del cpv 2, l'Ufficio di revisione organizza la votazione generale.

Art. 53

Pubblicazioni

- 1 L'organo ufficiale pubblica un riassunto delle deliberazioni del Consiglio di cooperativa.
- 2 Il Consiglio di cooperativa ha il diritto di far pubblicare sue comunicazioni in modo appropriato nell'organo ufficiale se ciò è deciso dai 2/3 dei membri presenti.

Art. 54

Commissioni

- 1 Per lo studio e la preparazione di determinati suoi compiti, il Consiglio di cooperativa, o in casi urgenti il suo comitato, può nominare commissioni di lavoro incaricate di elaborare rapporti e presentare proposte.
- 2 Il Consiglio di cooperativa designa il presidente di ogni commissione e ne stabilisce i compiti.
- 3 Se durante il mandato divenissero vacanti posti in una commissione, il comitato nomina il o i sostituti.
- 4 L'Amministrazione, la Direzione e il comitato hanno il diritto di farsi rappresentare alle sedute delle commissioni da uno o più membri con diritto di voto consultivo. La Direzione può mettere degli esperti a disposizione delle commissioni.

C. L'Amministrazione

Art. 55

Composizione

- 1 L'Amministrazione si compone da 5 a 7 membri, eleggibili secondo l'art. 34, riservate le norme degli art. 894 cpv 1, e 895 cpv 1, CO.
- 2 L'Amministrazione, di comune accordo con il Consiglio di cooperativa, fissa il numero dei suoi membri nel limite previsto al cpv 1; tale numero deve figurare nell'invito a presentare proposte elettorali.
- 3 Se, durante il mandato, il numero dei membri dell'Amministrazione dovesse scendere sotto il minimo statutario previsto, oppure se il presidente dell'Amministrazione cessasse di farne parte, l'Amministrazione indirà elezioni suppletive per il resto del periodo di carica,

a meno che elezioni generali non siano previste entro un anno. Inoltre, l'Amministrazione può indire elezioni suppletive per il resto del periodo di carica, nel caso in cui divengano vacanti dei posti. Qualora si dovesse decidere l'aumento del numero dei membri, ordinerà elezioni complementari.

- 4 Due lavoratori della Cooperativa, al massimo, possono far parte dell'Amministrazione. Questi, unitamente ai lavoratori di altre imprese Migros, non possono costituire la maggioranza dell'Amministrazione.
- 5 Le persone che sono state membri della Direzione sono escluse dall'eleggibilità nell'Amministrazione. In situazione di emergenza, un'eccezione giustificata è temporaneamente possibile.

Art. 56

- 1 Le competenze dell'Amministrazione si estendono a tutti gli affari che non sono riservati dalla legge o dai presenti statuti ad un altro organo.
- 2 L'Amministrazione vigila alla gestione degli affari e delle azioni della Cooperativa, come pure all'esecuzione delle decisioni prese in votazione generale o dal Consiglio di cooperativa. Essa ha inoltre i compiti e le competenze che le derivano dagli statuti della FCM per quanto la concernono.
- 3 Il presidente e il vicepresidente dell'Amministrazione come pure la Direzione rappresentano la Cooperativa verso l'esterno. Essi impegnano validamente la Cooperativa mediante la loro firma.
- 4 Le persone aventi il diritto alla firma sociale firmano collettivamente a due.

Compiti e competenze

Art. 57

- 1 L'Amministrazione delega alla Direzione le competenze necessarie alla pianificazione e alla conduzione degli affari.
- 2 Comunque, i seguenti affari sono riservati all'Amministrazione e non possono essere oggetto di delega di competenze:
 - a) decisioni concernenti l'organizzazione della Direzione, su proposta del direttore;
 - b) nomina e revoca del direttore, sotto riserva dell'approvazione dell'Amministrazione della FCM;
 - c) designazione, su proposta del direttore, delle persone facenti parte della Direzione, come pure delle altre persone aventi il diritto di firma; tutti firmano collettivamente a due;
 - d) promozioni nell'ambito dei quadri superiori e regolamentazione delle loro condizioni di impiego, su proposta del direttore;
 - e) determinazione degli obiettivi commerciali e ideali della Cooperativa, tenendo conto degli interessi della Comunità Migros e degli impegni verso la FCM;
 - f) approvazione delle linee direttive e dei piani stabiliti per il raggiungimento di questi obiettivi;
 - g) approvazione dei budget allestiti nell'ambito di tali obiettivi;
 - h) decisioni sull'inizio o la cessazione di attività commerciali in alcuni settori, nonché sull'estensione dell'assortimento a nuove categorie di merci o di prestazioni di servizio; restano riservati gli obblighi derivanti dagli statuti o dalla Convenzione nei confronti della FCM;
 - i) decisioni concernenti le operazioni immobiliari, le partecipazioni finanziarie e le succursali, nonché l'apertura e la soppressione di punti di vendita;
 - k) decisioni concernenti spese, ai sensi dell'art. 5, qualora superino un importo fissato dall'Amministrazione;
 - l) decisione sul rapporto e sui conti annui come pure sull'impiego del risultato netto quale proposta al Consiglio di cooperativa e alla votazione generale;

Delega di competenze

- m) decisione su prestazioni speciali della Cooperativa a favore dei soci;
- n) designazione degli arbitri previsti dagli statuti della FCM;
- o) decisioni derivanti dagli art. 5 cpv 2 (credito del Consiglio di cooperativa destinato a scopi sociali e culturali), 16 (esclusione), 43 (competenze congiunte con il Consiglio di cooperativa) e 70 cpv 3 (utilizzo del saldo in caso di liquidazione);
- p) presentazione e raccomandazione di proposte elettorali;
- q) decisione di organizzare votazioni generali ed elezioni; decisione sulle domande e proposte da sottoporre alla votazione generale;
- r) approvazione del regolamento della commissione del personale;
- s) approvazione relativa alla conclusione e alle modificazioni fondamentali di convenzioni tra la Cooperativa e le organizzazioni di lavoratori, nonché con le istituzioni di previdenza.

Art. 58

Presidenza Costituzione

- 1 Il presidente dell'Amministrazione viene eletto dall'insieme dei soci. L'Amministrazione procede alla propria costituzione.
- 2 Il presidente dell'Amministrazione non può essere né un lavoratore della Cooperativa né di un'altra impresa Migros.

Art. 59

Convocazione

- 1 Il presidente, d'intesa con il direttore, convoca l'Amministrazione con un anticipo di almeno 10 giorni, indicandone le trattande.
- 2 L'Amministrazione si riunisce almeno sei volte all'anno.
- 3 L'Amministrazione deve riunirsi qualora due suoi membri o il direttore o l'Ufficio di revisione o l'Amministrazione della FCM lo richiedano, indicandone le trattande.
- 4 Il direttore deve partecipare alle sedute dell'Amministrazione. Egli può, eccezionalmente, farsi rappresentare da un membro della direzione.
- 5 L'Amministrazione della FCM viene invitata alle sedute con voto consultivo.
- 6 Verrà tenuto un verbale della seduta.

Art. 60

Decisioni

- 1 L'Amministrazione può decidere validamente soltanto se sono presenti almeno la metà dei membri.
- 2 A meno che la legge e gli statuti non esigano una maggioranza qualificata, l'Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Decisioni concernenti oggetti che non sono nell'elenco delle trattande, sono valide soltanto se approvate dalla maggioranza di tutti i membri dell'Amministrazione e in quanto nessun membro presente si opponga.
- 3 Per l'acquisto o la vendita di immobili è necessaria la maggioranza semplice di tutti i membri.
- 4 L'Amministrazione può, qualora nessun membro si opponga, prendere decisioni per mezzo di circolare, quando esse vertano sugli oggetti menzionati all'art. 57 cpv 2, lett. g, i, k, n, r, s. Lo stesso vale per altri oggetti non contemplati nell'articolo suaccennato. Le decisioni prese mediante circolare esigono l'approvazione della maggioranza assoluta di tutti i membri dell'Amministrazione.

D. La Direzione

Art. 61

- 1 Il direttore rappresenta la Direzione nei confronti dell'Amministrazione.
- 2 Se la Direzione si compone di parecchie persone, il direttore ne assume la presidenza.

Composizione

Art. 62

- 1 La Direzione è incaricata della gestione degli affari della Cooperativa, riservate le competenze dell'Amministrazione secondo gli art. 56 e 57. Essa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione.
- 2 Nell'ambito delle sue competenze, la Direzione prende tutte le misure atte a promuovere gli obiettivi commerciali e non commerciali della Cooperativa, tenendo conto degli interessi della Comunità Migros e degli impegni verso la FCM.

Compiti e competenze

E. L'Ufficio di revisione

Art. 63

L'Ufficio di revisione è composto di una società di revisione indipendente autorizzata secondo la legge.

Requisiti

Art. 64

- 1 L'Ufficio di revisione assume i compiti e le competenze previsti dalla legge e dai presenti statuti.
- 2 In caso di dimissioni o di revoca dell'Amministrazione durante il mandato, l'Ufficio di revisione deve indire nuove elezioni dell'Amministrazione entro il termine di due mesi e, nel caso previsto all'art. 7 cpv 4, anche del Consiglio di cooperativa, sino alla scadenza del mandato.
- 3 Se l'Ufficio di revisione dovesse procedere a elezioni o a votazioni generali, assumerebbe i compiti previsti dagli art. 30, 38 e 55 cpv 2.

Compiti e competenze

V. Disposizioni finanziarie

Art. 65

L'esercizio annuo coincide con l'anno civile.

Esercizio annuo

Art. 66

Qualora il risultato netto non fosse portato in aumento del patrimonio sociale, da esso dev'essere annualmente attribuito un ventesimo al fondo di riserva. Questa attribuzione dev'essere continuata per almeno vent'anni e, in ogni caso, fino a che detto fondo abbia raggiunto almeno la metà del capitale sociale stesso. L'art. 860 cpv 3 CO è applicabile.

Impiego del risultato netto

VI. Pubblicazioni – Organo ufficiale della Cooperativa

Art. 67

- 1 Le pubblicazioni e le comunicazioni destinate all'insieme dei soci avvengono o per lettera o per via elettronica o mediante pubblicazione nell'organo ufficiale della Cooperativa.
- 2 Le pubblicazioni della Cooperativa vengono pure fatte sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Pubblicazioni

- 3 Ogni invio della Cooperativa ai propri soci è considerato legalmente valido se spedito a un indirizzo che figura nel registro dei soci (indirizzo postale, indirizzo e-mail o altro indirizzo elettronico).

Art. 68

Organo ufficiale

L'organo ufficiale della Cooperativa è il giornale AZIONE, edito dalla Cooperativa, che viene spedito gratuitamente a tutti i soci residenti in Svizzera. Se più soci vivono nella medesima economia domestica, essi ricevono, di regola, un solo esemplare gratuito.

VII. Scioglimento

Art. 69

Cause di scioglimento

La Cooperativa si scioglie per i motivi previsti dalla legge o per decisione dell'insieme dei soci mediante votazione generale.

Art. 70

Liquidazione

- 1 La liquidazione si opera in conformità alle disposizioni di legge.
- 2 In caso di liquidazione, dopo l'estinzione dei debiti, si rimborseranno le quote sociali. I soci hanno solo i diritti previsti dall'art. 19 cpv 1.
- 3 L'Amministrazione dispone dell'importo rimanente ai sensi dell'art. 913 cpv 4 CO, riservato il consenso dall'Amministrazione della FCM. Ogni ulteriore ripartizione ai soci è esclusa.

Il presente statuto è stato approvato dall'insieme dei soci in occasione della votazione generale del 4 giugno 2022 (revisione parziale). Sostituisce quello del 1958 e successive modifiche del 1961, 1967, 1979, 1983, 2008 e 2021).

Indice

I. Ragione sociale, sede, scopo

1. Ragione sociale – Sede	1
2. Scopo	1
3. Linee direttive	1
4. Mezzi	1
5. Finanziamento di attività culturali, sociali e di politica economica	1
6. Settore d'attività economica	2
7. Appartenenza alla FCM	2

II. Capitale sociale, responsabilità

8. Quote sociali	2
9. Responsabilità	2

III. Soci

10. Diritti e doveri	2
11. Domicilio	2
12. Ammissione	2
13. Dimissioni	3
14. Trasferimento	3
15. Decesso	3
16. Esclusione	3
17. Radiazione	3
18. Ricorso contro la non ammissione o l'esclusione	3
19. Diritto dei soci uscenti, rimborso delle quote sociali	3
20. Registro dei soci	3

IV. Organizzazione

21. Organi	4
22. Periodo e durata di mandato	4
23. Limite d'età	4

A. L'insieme dei soci (votazione generale)

24. Votazioni	4
25. Inizio del diritto di voto	4
26. Rappresentanza	4
27. Competenze	4
28. Oggetto della votazione generale	5
29. Iniziativa	5
30. Preparazione della votazione generale e delle elezioni	5
31. Diritto di voto in materia di votazione generale	6
32. Decisioni prese in votazione generale	6
33. Diritto di voto in materia di elezioni	6
34. Eleggibilità	6
35. Proposte elettorali dei soci	6
36. Proposte elettorali degli organi	7
37. Impedimento di un candidato	7
38. Elezioni tacite	7
39. Risultati della votazione	7
40. Omologazione	7

41. Regolamento elettorale	7
B. Il Consiglio di cooperativa	
42. Composizione	7
43. Competenze congiunte con l'Amministrazione	8
44. Competenze proprie	8
45. Attività consultiva e di controllo	8
46. Costituzione	9
47. Presidenza	9
48. Comitato	9
49. Convocazione	9
50. Diritto di voto	10
51. Decisioni	10
52. Ricorso alla votazione generale	10
53. Pubblicazioni	10
54. Commissioni	10
C. L'Amministrazione	
55. Composizione	10
56. Compiti e competenze	11
57. Delega di competenze	11
58. Presidenza – Costituzione	12
59. Convocazione	12
60. Decisioni	12
D. La Direzione	
61. Composizione	13
62. Compiti e competenze	13
E. L'Ufficio di revisione	
63. Requisiti	13
64. Compiti e competenze	13
V. Disposizioni finanziarie	
65. Esercizio annuo	13
66. Impiego del risultato netto	13
VI. Pubblicazioni – Organo ufficiale della Cooperativa	
67. Pubblicazioni	13
68. Organo ufficiale	14
VII. Scioglimento	
69. Cause di scioglimento	14
70. Liquidazione	14

